

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 – Obblighi

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché ad uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e collaborazione al fine di consentire che la vita associativa e la finalità sportiva si dispieghi in armonia e nel rispetto delle norme proprie di ogni associazione.

Art. 2 – Sanzioni

I comportamenti lesivi dell'Associazione, dei suoi Organi e di ogni socio sono passibili di procedimento disciplinare e sono sanzionati con i provvedimenti del richiamo, della sospensione da quindici giorni a sei mesi, della radiazione.

Il **richiamo** è la sanzione che viene irrogata dalla Commissione di disciplina per ogni comportamento che costituisca una violazione di lieve entità e per ogni comportamento scorretto che si manifesta anche nel corso dell'attività schermistica e di quelle collaterali.

La **sospensione**, graduata da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi a seconda della gravità dell'infrazione, è irrogata quando il comportamento del socio sia lesivo dell'onorabilità di altro od altri soci o degli organi sociali, ma che non comporti conseguenze per le attività sociali e per il normale funzionamento della Società e dei suoi organi restando limitato alla sfera soggettiva dei soggetti lesi.

La **radiazione** è la misura di maggior gravità che può essere irrogata solo per fatti di particolare rilevanza che ledono in modo grave e specifico, l'onorabilità del socio, dei soci o degli organi dell'Associazione e sono tali da incidere pregiudizievole sulla vita stessa della Società, dei suoi organi e dell'attività schermistica e di quelle collaterali.

Art. 3 – La Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è costituita da tre membri effettivi e tre supplenti anche non soci, eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica il quadriennio. La carica di membro della Commissione di Disciplina è incompatibile con quella di Presidente o di Consigliere del Consiglio Direttivo.

In caso di incompatibilità di uno o più Consiglieri effettivi subentrano i supplenti, in numero tale da consentire la costituzione della Commissione.

Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità si estenda anche ai supplenti, il C.D. provvede a convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri costituenti la Commissione di Disciplina nella fattispecie..

Art. 4 – Il Presidente

Il Consiglio Direttivo, avuta notizia formale del fatto o dell'atto che costituisce violazione del dovere di ogni socio, trasmette al Presidente della Commissione di disciplina la motivata richiesta di apertura del procedimento.

Il Presidente della Commissione di disciplina convoca senza indugio la Commissione ed al contempo invita il socio incolpato a formulare le proprie difese sia per scritto, che in apposita seduta della Commissione.

La Commissione di disciplina decide a maggioranza.

Contro la decisione della Commissione di disciplina il socio, entro il termine di 30 giorni, della comunicazione ed affissione del provvedimento, può attivare il procedimento arbitrale di cui all'art. 22 dello Statuto.

Il Collegio arbitrale è costituito in organo d'appello.

Art. 5 – Pubblicità

Le decisioni, nella sola parte dispositiva, vengono rese pubbliche per affissione nella bacheca dell'Associazione e sono esecutive anche in pendenza dell'appello.